



SENT. N. 198/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24352** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

S.C., nato a *omissis* il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente in *omissis*, PEC:

omissis@pec.it, via *omissis*, Vice Sovrintendente

in congedo della Polizia Penitenziaria;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia SQUICCIARINO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna PACELLI, funzionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalla dott.ssa Claudia SELVATICI e dal dott. Fabrizio MARTINES, funzionari del Ministero dell'Economia e

	delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di	
	Torino, giusta procura speciale in atti, PEC: <i>dcst.dag@pec.mef.gov.it</i>	
	E contro	
	MINISTERO della GIUSTIZIA, Dipartimento dell'Amministrazione	
	Penitenziaria, in persona del legale rapp. <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso	
	dalla dott.ssa Anna COSCARELLA, funzionario del Dipartimento	
	dell'Amministrazione Penitenziaria, giusta mandato in atti, PEC:	
	<i>prot.pr.torino@giustiziacert.it</i> ;	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto di accertare la	
	dipendenza da causa di servizio della patologia “ <i>cefalea su base ansiogena –</i>	
	<i>ansia generalizzata con sintomatologia post-traumatica</i> ”.	
	In particolare, il ricorrente, già dipendente dell'Amministrazione	
	Penitenziaria, Casa Circondariale di Vercelli, richiamava la domanda di	
	riconoscimento della causa di servizio del 29 novembre 2002 (prot. 17061 CC	
	Asti), il parere del 21.10.2024 del Comitato di verifica dipendenza cause di	
	servizio ed il provvedimento 29.10.2024 con cui la Direzione del personale	
	del Dipartimento amministrazione finanziaria rigettava la domanda di	
	accertamento causa di servizio per essere l'istanza stessa proposta oltre il	
	termine di legge (sull'assunto che la domanda fosse del 25.05.2006).	
	Ritenuta la motivazione dei pareri erronea e/o insussistente, ed alla luce delle	
	numerose incongruenze cronologiche, il ricorrente insiste per una revisione	
	della pratica e per l'accertamento della dipendenza della causa di servizio,	
	individuando l'eziologia in “ <i>eventi traumatici direttamente collegati</i>	
	<i>all'attività lavorativa svolta presso l'Amministrazione Penitenziaria, e in</i>	
	- pag. 2 di 6 -	

	<i>particolare:</i>	
	☐ <i>Aggressione fisica da parte di detenuti con trauma cranio-facciale;</i>	
	☐ <i>Intervento chirurgico per ricomposizione delle fratture nasali;</i>	
	☐ <i>Incidente stradale in itinere, verificatosi durante il tragitto casa-lavoro”.</i>	
	Il Ministero economia e finanze si costituisce eccependo il difetto di	
	legittimazione del Comitato verifica cause di servizio, organo tecnico che	
	partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di	
	servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale tra	
	la patologia e il servizio.	
	Sotto altro profilo, il Mef eccepisce il difetto di giurisdizione non avendo il	
	ricorrente prospettato alcun collegamento con la domanda di pensione	
	privilegiata.	
	Nel merito, si oppone alla consulenza tecnica d’ufficio e insiste per il rigetto	
	del ricorso.	
	Il Ministero della giustizia si costituisce eccependo il difetto di giurisdizione.	
	All’udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione di merito, la	
	causa è stata decisa, con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167,	
	comma 1, c.g.c.	
	Presenti il ricorrente, personalmente, la dott.ssa Claudia Selvatici e il dott.	
	Fabrizio Martines per il MEF e la dott.ssa Anna Coscarella per il Ministero	
	della Giustizia, Dip. Amm.ne Penitenziaria.	
	DIRITTO	
	1. Va dichiarato il difetto di giurisdizione, appartenendo questo al Giudice	
	amministrativo.	
	Quanto alla specifica materia della dipendenza di patologie da causa di	
	- pag. 3 di 6 -	

servizio, infatti, è indubbiamente pacifica la giurisdizione della Corte dei conti trattandosi di materia pensionistica.

La Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con le decisioni 9 gennaio 2017 n. 1306 e 6 marzo 2009 n. 5467, ha affermato il principio secondo cui "*è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia*" (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 4325/2014). Non ha pertanto fondamento la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e controversie aventi ad oggetto il mero riconoscimento della causa di servizio al fine dell'attribuzione di tale trattamento pensionistico: in realtà entrambe attengono alla "materia" delle pensioni privilegiate pubbliche e ciò radica la giurisdizione della Corte dei conti.

Cionondimeno, perché possa radicarsi la giurisdizione contabile, occorre che via sia un collegamento, quantomeno finalistico o prospettico, con il diritto alla pensione privilegiata.

Nella fattispecie in esame, invece, in nessuno degli atti di causa (né nel ricorso, né nelle sue successive integrazioni, né, infine, nella domanda amministrativa del 2002) vi è alcun riferimento alla futura richiesta di pensione privilegiata, così escludendo l'unico elemento di collegamento con la giurisdizione contabile (cfr. Sezioni Riunite, sentenza n.

12/2023/QM/PRES).

Spese compensate stante la peculiarità della vicenda e l'esigenza di tutela dell'accesso alla giustizia previdenziale anche senza assistenza tecnica.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Dichiara il difetto di giurisdizione per essere la stessa appartenente al Giudice amministrativo.

Così deciso in Torino, il 23 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Cristiano BALDI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/09/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, data della firma digitale

Il Giudice

Dott. Cristiano BALDI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 23/09/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente